



Antonelli Gian Marco
NOTAIO

Repertorio n.768

Raccolta n.535

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Oggi **undici febbraio duemilaventicinque**

in Arzano, alla via Antonio Saviano 4, nel mio studio, Registrato a Napoli
perchè richiesto, alle ore diciotto e cinque minuti in data 21/02/2025
innanzi a me, dott. **GIAN MARCO ANTONELLI** Notaio, residente al numero 7524/1T
in Arzano, con studio alla via Antonio Saviano 4, iscritto
nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Na-
poli, Torre Annunziata e Nola,

è presente:

- **NETTUNO Umberto**, nato a Napoli (NA) il 29 ottobre 1988, re-
sidente in Giugliano in Campania via Selva Piccola n. 88, co-
dice fiscale NTT MRT 88R29 F839Q, il quale dichiara di inter-
venire nel presente atto non in proprio ma nella qualità di
Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante
della associazione "**LA BUONA NOTIZIA**", con sede legale in
Sant'Antimo, via Del Caravaggio snc, Codice fiscale
95019970615, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS) con decreto dirigenziale n. 174 del 28 febbraio 2023,

IDENTITA' PERSONALE

comparente, cittadino italiano, della cui identità personale
io Notaio sono certo, il quale

DICHIARA

- che è qui riunita, in questo giorno, ora e luogo, l'assem-
blea degli associati della suddetta associazione "**LA BUONA
NOTIZIA**", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica della durata in carica del Consiglio Direttivo.
Lo stesso mi chiede di ricevere in forma pubblica il verbale
della presente assemblea; al che aderendo io notaio dò atto
di quanto segue

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

"Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e
del vigente statuto sociale, il signor **NETTUNO Umberto** nel-
la sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione.

REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Dunque, il Presidente dichiara, consta e fa constatare quan-
to segue:

- che sono presenti tutti gli associati signori:

--**CEPARANO Domenico**, nato ad Aversa (CE) il 29 gennaio 1998,
residente in Sant'Antimo via Cardinale Verde n. 93;

--**RUSSO Rossella**, nata a Teano (CE) l'11 aprile 1991, giusta dele-
ga acquisita agli atti sociali e conferita al suddetto
CEPARANO Domenico;

--**MORRA Daniele**, nato a Napoli il 22 marzo 1991 giusta dele-
ga acquisita agli atti sociali e conferita al suddetto **CEPA-
RANO Domenico**;

-- LICCARDO Raffaella, nata a Mugnano di Napoli (NA) il 28 settembre 1991, residente in Sant'Antimo via Cardinale Verde n. 93;

-- DE SIMONE Giovanni, nato a Kempten (GERMANIA) il 7 dicembre 1980, residente in Orta di Atella via F. Jerace n. 3;

-- RONGA Assunta, nata a Sant'Antimo (NA), il 6 settembre 1973 giusta delega acquisita agli atti sociali e conferita alla suddetta LICCARDO Raffaella;

-- RAIMONDO Manuel, nato a Napoli il 24 settembre 1999, giusta delega acquisita agli atti sociali e conferita alla suddetta LICCARDO Raffaella;

-- MINCIONE Giovanni, nato a Benevento l'1 ottobre 1992 giusta delega acquisita agli atti sociali e conferita al suddetto DE SIMONE Giovanni;

-- DI TUCCIO Pasquale, nato ad Aversa (CE) il 7 aprile 1987 giusta delega acquisita agli atti sociali e conferita al suddetto DE SIMONE Giovanni;

-- CIULLO Monia, nata a Benevento il 6 dicembre 1993, giusta delega acquisita agli atti sociali e conferita al suddetto DE SIMONE Giovanni;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti tutti i membri:

-- esso NETTUNO Umberto;

-- MORRA Deborah, nata a Napoli (NA) il 22 aprile 1992, giusta delega acquisita agli atti sociali e conferita al suddetto NETTUNO Umberto;

-- DE SIMONE Giovanni, suddetto.

Pertanto, il Presidente dichiara di essere certo dell'identità personale, nonché della legittimazione di tutti i presenti, e che l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare sul su esposto ordine del giorno, rispetto al quale tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati e nessuno dichiara di opporsi.

DISCUSSIONE

Il Presidente prende la parola ed espone i motivi che rendono opportuno modificare la durata in carica del Consiglio Direttivo, prevedendo che il Consiglio Direttivo duri in carica fino a revoca o dimissioni.

Segue breve discussione.

VOTAZIONE

Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti la proposta di cui all'ordine del giorno ed accerta che l'assemblea, all'unanimità, ovvero col voto favorevole di tutti i presenti, espresso per alzata di mano,

DELIBERA

1) di modificare la durata in carica del Consiglio Direttivo e, dunque, di modificare come segue l'art. 7.2 dello statuto della società: **"7.2. Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete di: a) nominare, scegliendolo

tra i Consiglieri, il Segretario e disporne la revoca; b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri; c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea; d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione; e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati e all'esclusione degli associati; g) convocare l'Assemblea degli associati; h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune; i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa pro tempore vigente come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il Consiglio è composto da minimo tre e massimo cinque membri, compreso presidente, vicepresidente e tesoriere, aventi i requisiti di legge.

I suoi membri durano in carica fino a revoca o dimissioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione; in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione ed il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posta la sostituzione del Consigliere cessato; il Consigliere che venga eletto dall'assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

I Consiglieri sono rieleggibili.

La convocazione del consiglio è effettuata mediante avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, almeno sette giorni prima dell'adunanza, o in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in **audio o video conferenza**, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'adunanza l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'adunanza si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Al **Presidente** del consiglio direttivo spetta di: a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento; b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione ove ne ravvisi l'opportunità c) convocare l'assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni; d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; e) rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo; f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Il **Segretario** cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli associati.

Il **Tesoriere** cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio."

2) di approvare il nuovo testo di statuto quale risultante dalla assunta delibera, che si allega al presente atto sub. "A";

3) di delegare all'organo amministrativo ogni e più ampio potere per l'esecuzione della su assunta delibera.

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e dieci minuti

Dichiarazione Legge 31 dicembre 1996 n.675.

Le parti danno atto di essere state preventivamente informate circa gli elementi indicati dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996 n.675 e successive modifiche ed integrazioni ed espressamente consentono che i dati forniti, relativi

allo svolgimento del rapporto contrattuale, siano trattati e/o comunicati a terzi.

Le stesse parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui all'oggetto, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, i propri dati personali.

Le spese del presente atto e consequenziali cedono a carico dell'associazione.

ATTO PUBBLICO

che richiesto io Notaio ho ricevuto e del quale ho dato

lettura

unitamente a quanto allegato, alla parte che, dichiarandolo conforme alla propria volontà, lo approva lo conferma e con me Notaio lo sottoscrive nei modi di legge, alle ore diciotto e minuti dieci. Ai fini fiscali si invoca l'art. 82 D.lgs. 117/2017.

Scritto

in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, su fogli due per facciate sei fin qui.

Firmato: Umberto Nettuno - Notaio Gian Marco Antonelli - Sigillo.

S T A T U T O

1) Denominazione, sede e normativa pro tempore vigente

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi CTS), è corrente con sede in Comune di Sant'Antimo, via Del Caravaggio snc, l'Associazione denominata **"Associazione LA BUONA NOTIZIA - Ente del Terzo Settore"** o, in forma abbreviata, **"Associazione LA BUONA NOTIZIA - ETS"**.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa pro tempore vigente, di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Scopo e oggetto

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nonché organizzazione e gestione di attività di interesse sociale, culturale e specialmente religioso;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

In via secondaria e strumentale l'Associazione può svolgere le seguenti attività diverse:

- attività religiose, sociali e culturali finalizzate a propagare la conoscenza delle Scritture Bibliche con il fine ultimo di evangelizzare e vivere il cristianesimo in base agli insegnamenti dottrinali;
- attività di assistenza umanitaria contribuendo ad elevare le condizioni di vita e culturali di popolazioni o piccole comunità disagiate ed in stato di degrado sociale;
- svolgere tutte quelle attività che favoriscono l'incontro

ed il dialogo fra varie religioni, per favorire l'integrazione tra le diverse culture senza discriminazioni e pregiudizi;

- organizzare eventi e conferenze missionarie con raccolta fondi per le missioni umanitarie stesse;

- fornire l'assistenza occorrente per il pieno godimento dei diritti di cittadinanza, politici, economici, sociali, religiosi e culturali nel rispetto delle normative di diritto internazionale;

- realizzare e gestire mense gratuite, così come qualsiasi attività di assistenza sociale, beneficenza, nei confronti di persone svantaggiate in ragione di particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;

- creare luoghi di svago e ricreazione ivi compresi locali multimediali;

- creare centri di accoglienza e campus di studio ad ogni livello, ivi compresa l'istituzione di corsi di istruzione biblica con rilascio di attestato;

- creare pubblicazioni (esclusi i quotidiani) con ogni mezzo audiovisivo ed informatico;

- organizzare congressi, convegni, viaggi di studio e religiosi, concedere borse di studio e stages;

- realizzare siti internet, banche dati, biblioteche, musei e emittenti di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

- realizzare e gestire asili nido e scuole di ogni ordine e grado;

- realizzare e gestire case di riposo per anziani e per il recupero dei tossicodipendenti ed emarginati in genere;

- promuovere manifestazioni, concerti, intrattenimenti anche musicali, festivals, rassegne specializzate ed eventi avendo riguardo alle esigenze specifiche dei luoghi e dei contesti culturali, sociali e religiosi;

- gestire e/o affittare locali a tempo determinato o indeterminato per la promozione di incontri culturali ed a carattere religioso nonché di serate musicali, anche danzanti, sia a pagamento che gratuitamente, per le esigenze degli associati e delle loro famiglie;

- incentivare negli associati la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali (religione, musica, cultura, arte, etc...);

- porre in essere attività di assistenza psicologica, sociale e religiosa da attuarsi anche attraverso accordi e convenzioni con Soggetti operanti in campo di volontariato, professionalizzato, accademico scolastico e Universitario, operanti in Italia ed all'Estero.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica e privata nell'ambito degli scopi statutari.

Tutte le suindicate attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 3) Volontari e lavoratori

L'Associazione può avvalersi ai sensi della normativa pro tempore vigente, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 4) Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 5) Associati

Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa pro tempore vigente, sono ammessi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.

La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato, o per altre cause di cessazione previste dalla normativa pro tempore vigente.

L'Associazione presuppone la pluralità degli associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi indicati dallo Statuto e dalla normativa pro tempore vigente.

L'assunzione della qualità di associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare lo Statuto e i regolamenti della Associazione nonché la normativa pro tempore vigente.

L'Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite di interesse generale svolta.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso al Collegio dei revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente la presentazione delle domande di ammissione, le comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, le modalità per il loro esame e la procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

5.1. Recesso

Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a comunicare il proprio recesso e deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

5.2. Esclusione

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi. Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera la sua esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa è comunicata all'associato escluso, salvo impugnazione innanzi ad un Collegio arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale: a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato; b) nel caso di non accoglimento

dell'impugnazione, l'associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale; c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'associato si trovi. l'associato escluso è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 6) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio attuale dell'Associazione è costituito dalle risorse attuali dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 69.224,53 (sessantanovemiladuecentoventiquattro virgola cinquantatré).

Qualora risulti che il valore del patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica, ai sensi della normativa pro tempore vigente.

L'Associazione finanzia la sua attività nel rispetto della normativa pro tempore vigente, mediante: a) la percezione della quota annuale; b) la percezione della quota iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione; c) gli apporti degli associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione; d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione; e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione; f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione; g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione; i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, in conformità all'art. 7 co. 2 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può ricevere finanziamenti. erogati anche da

suoi associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni: a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione; b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa pro tempore vigente, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa pro tempore vigente, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa pro tempore vigente, diminuito di un punto percentuale.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della quota annuale. E' comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa pro tempore vigente. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato all'Associazione, non è ripetibile dall'associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento comunque denominato, che è effettuato dall'associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione, vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa pro tempore vigente o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Inoltre, qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività occorrente della Associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a

fonda tori, associati, lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 7) Organi

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo; d) il Segretario del Consiglio Direttivo ; e) il Tesoriere; f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo); g) l'organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea); h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea).

E' possibile anche prevedere la presenza di ulteriori Organi, come, a titolo meramente esemplificativo, il Comitato Scientifico o altro organo di indirizzo, il Comitato Etico, il Comitato di Beneficenza. In tal caso occorre definirne i compiti, la composizione, la nomina, l'organizzazione della loro attività e la loro interrelazione con gli altri Organi dell'Associazione.

7.1. L'Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni associato ha diritto di intervenire all'assemblea che è retta dal principio di eguaglianza di tutti gli associati e delibera con metodo collegiale. Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti, ferma restando l'applicazione della normativa inderogabile pro tempore vigente.

L'assemblea è convocata almeno volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Essa delinea gli indirizzi generali dell'Associazione; nomina revoca i membri del consiglio Direttivo, il Presidente. il Vice Presidente e il Tesoriere ed eventualmente, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'organo di Controllo ed il Revisore Legale e ne dispone la revoca; delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto; approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna; approva il bilancio di esercizio; delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato; delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa pro tempore vigente.

L'assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli associati, o dei consiglieri o dell'organo di controllo.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso spedito mediante avviso indicante giorno, ora e luogo della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno sette giorni prima dell'adunanza: a) agli associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli associati; b) ai Consiglieri e ai membri dell'organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

L'assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'organo di Controllo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano, o in ulteriore subordine, su decisione dell'assemblea da qualunque associato.

Il presidente dell'assemblea è assistito dal Segretario, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

Ogni associato può conferire **delega** di intervento e di voto in assemblea nel rispetto della Normativa vigente.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in **audio o video conferenza**, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

7.2. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete di: a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca; b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri; c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea; d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione; e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati e all'esclusione degli associati; g) convocare l'Assemblea degli associati; h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune; i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa pro tempore vigente come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il Consiglio è composto da minimo tre e massimo cinque membri, compreso presidente, vicepresidente e tesoriere, aventi i requisiti di legge.

I suoi membri durano in carica fino a revoca o dimissioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione; in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione ed il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posta la sostituzione del Consigliere cessato; il Consigliere che venga eletto dall'assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo

stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

I Consiglieri sono rieleggibili.

La convocazione del consiglio è effettuata mediante avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, almeno sette giorni prima dell'adunanza, o in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in **audio o video conferenza**, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'adunanza l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'adunanza si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Al **Presidente** del consiglio direttivo spetta di: a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento; b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione ove ne ravvisi l'opportunità c) convocare l'assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni; d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; e) rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo; f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Il **Segretario** cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblée, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli associati.

Il **Tesoriere** cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio.

7.3. L'Organo di Controllo

L'organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. E' comunque nominato anche un Controllore Supplente.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie: un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali, oppure un soggetto iscritto all'ordine degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Consulenti del Lavoro; oppure un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

L'organo di controllo dura in carica per **tre** esercizi.

L'organo di Controllo ha tutti i compiti e poteri attribuitigli dalla normativa pro tempore vigente; in particolare, vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'associazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS, o comunque della vigente normativa pro tempore; e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. I membri dell'organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Non è previsto alcun compenso per i membri dell'organo di Controllo.

Articolo 8) Esercizi associativi e Scritture contabili

L'associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, che terminano il 31 dicembre di ogni anno.

La tenuta e conservazione delle scritture contabili ed in particolare la redazione annuale del bilancio d'esercizio ha luogo nel rispetto della normativa pro tempore vigente.

Articolo 9) Estinzione

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio è devoluto in conformità alla normativa pro tempore vigente.

Firmato: Umberto Nettuno - Notaio Gian Marco Antonelli -

Sigillo.